



**UNIQA**  
Assicurazioni

Protezione

# Condizioni Generali di Assicurazione

## Imprenditore & Successo

La polizza multirischio per l'industria

Mod. F 21/01/E - Aziendaplus

Definizioni .....	3
Cose assicurate .....	5
Rischi assicurati .....	5
Esclusioni.....	7
Condizioni particolari .....	7
CP A) Caratteristiche del fabbricato .....	7
CP B) Caratteristiche dei mezzi di protezione e chiusura dei locali.....	8
CP C) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato .....	8
CP D) Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato.....	8
CP E) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	9
CP F) Delimitazione territoriale.....	9
Estensioni di garanzia .....	9
Art.5.1 - Merci nei locali di terzi.....	9
Art.5.2 - Esposizioni, fiere e mostre.....	9
Clausole speciali .....	9
Cod. D233 - Impianto d'allarme standard.....	9
Cod. D234 - Impianto d'allarme collegato .....	9
Cod. G248 - Estensione alle cose all'aperto.....	9
Cod. 40 - Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro .....	10
Cod. 70 - Assicurazione integrativa valori .....	10
Norme operanti in caso di sinistro .....	10
Art.7.1 - Obblighi in caso di sinistro .....	10
Art.7.2 - Esagerazione dolosa del danno .....	10
Art.7.3 - Procedura per la valutazione del danno .....	10
Art.7.4 - Mandato dei Periti .....	11
Art.7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	11
Art.7.6 - Pagamento dell'indennizzo .....	11
Art.7.7 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro .....	12
Art.7.8 - Recuperi .....	12

- Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05,

*le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.*

Le disposizioni che seguono regolano la garanzia Furto ad integrazione delle Condizioni di Polizza di cui al Mod. IFR 21/01/E che s'intendono espressamente richiamate.

## Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono, con riferimento alla presente garanzia, il significato di seguito precisato:

- **Apparecchiature elettroniche** sistemi elettronici e supporti per l'elaborazione e la registrazione di dati, le relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto *non collegato stabilmente ed in modo esclusivo a macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti* (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, ricetrasmisione, telecomunicazione e radiotelevisivi) *industriali*
- **Archivi** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
- **Armadi forti** armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
  - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
  - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
  - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
  - *peso minimo 100 Kg*
- **Arredamento** mobilio, arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio non rientranti nella definizione di "Apparecchiature elettroniche", indumenti e serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario
- **Casseforti** mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate).  
*Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 Kg*
- **Copertura** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti
- **Danni materiali** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali
- **Furto** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
- **Macchinario-Attrezzatura** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - serbatoi metallici e tubazioni - attrezzatura e arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze - escluso comunque ciò che rientra nelle definizioni di "Archivi" e "Supporti di dati"

- **Merci** materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali
- **Rapina** sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati in polizza
- **Serramenti** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni
- **Serramenti in ferro** quelli rigidi costruiti interamente in acciaio o ferro scorrevoli in senso orizzontale o verticale su guide in acciaio o ferro e con soglia incombustibile
- **Solai** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
- **Supporti di dati** il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato nonché il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di dati
- **Tetto** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Valori** denaro, carte valori e titoli di credito in genere
- **Vetri o cristalli antisfondamento** pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm. oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

# I. Cose assicurate

S'intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, anche di proprietà di terzi, che rientrano nella partita "**Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" di pertinenza dell'attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa **non oltre 200 metri**.

Dalla partita "**Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" sono escluse le "Apparecchiature elettroniche" se oggetto di polizza elettronica ed i beni in "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione.

Sono inoltre assicurati:

- **Valori fino al limite annuo del 10% della somma assicurata:**
  - *contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;*
  - *contro il furto: purché rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, od altri mezzi di custodia;*
  - *trasportati al di fuori dei locali dell'attività;*
- **Archivi, nonché Supporti di dati se non oggetto di polizza elettronica, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata.**

L'ASSICURAZIONE È PRESTATATA A **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** E CIOÈ SENZA APPLICARE IL DISPOSTO DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE.

## 2. Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **Furto** con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
  - 1) rottura, scasso;
  - 2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
  - 3) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
- b) **Furto** commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) **Furto** commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.

- d) **Furto** avvenuto nei modi su descritti **anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:**
  - *che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;*
  - *che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.*

- e) **Rapina** anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- f) **Sottrazione** delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti a consegnare le cose stesse mediante **violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.**

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate **devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.**

- g) **Furto e rapina** di valori commessi **sui portavalori** e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
  - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
  - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'attività durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **diminuita dello scoperto del 20%, senza tenere conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.**

- h) **Furto e rapina** verificatisi in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.**
- i) **Danneggiamenti**, compresi **atti vandalici**, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Inoltre la Società s'impegna a coprire:

- l) I **Guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi ed ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, **con il limite annuo di Euro 550,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5% della somma assicurata.**
- m) Le **Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura sino a concorrenza di Euro 550,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 10% del danno liquidato a termini di polizza, ma con il limite massimo di Euro 2.600,00, a titolo d'indennità aggiuntiva purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare od installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.**  
Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l'indennizzo complessivo superasse la somma assicurata.

### 3. Esclusioni

*Sono esclusi i danni:*

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche;
- d) verificatisi in occasione di trombe, di uragani;
- e) verificatisi in occasione di inondazioni, di alluvioni, di allagamenti, anche se causati da atti dolosi;
- f) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; fatti salvi i casi previsti dalle lettere d) ed e) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi.  
Relativamente a denaro e titoli di credito in genere, l'assicurazione cessa dalle ore 24 dell'8° giorno;
- i) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, uso fraudolento di tessere di prelievo automatico o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### 4. Condizioni particolari

Sempre operanti

#### CP A) Caratteristiche del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate sia costruito e coperto con cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali, oppure con pannelli in doppia lamiera d'acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro.

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), il tetto deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

***Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 25%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.***

## CP B) Caratteristiche dei mezzi di protezione e chiusura dei locali

*Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della rapina, è che tutte le aperture situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (scale, terrazze, ecc.) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o attrezzi, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:*

- *serramenti in legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;*
- *inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.*

Nelle inferriate e nei serramenti in metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da cristalli o vetri non antisfondamento; *tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso - tra le ore 21 e le ore 8 - con la sola rottura di tali cristalli o vetri quando non vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.*

*È applicato, inoltre, lo scoperto del 25% - tra le ore 21 e le ore 8 - nei seguenti casi:*

- *furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi d'installazione;*
- *furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetri antisfondamento.*

## CP C) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area recintata in uso al Contraente od all'Assicurato, *la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.*

*Detto scoperto, se operante in concomitanza con altri scoperti inferiori previsti in polizza, viene elevato al 30%, altrimenti si applica il maggiore scoperto coesistente che assorbe gli altri; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.*

*Qualora gli automezzi si trovino rinchiusi, scarichi, in locali separati da quelli contenenti le merci, lo scoperto di cui sopra s'intende ridotto al 15%; resta ferma, comunque, la disciplina descritta al comma precedente in caso di coesistenza di più scoperti.*

## CP D) Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

*In caso di sinistro, qualora sia stato convenuto:*

- *lo scoperto - la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;*
- *la franchigia - la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.*

*Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia.*

*Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.*

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo CONDIZIONI DI POLIZZA senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

#### CP E) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*

*L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

#### CP F) Delimitazione territoriale

*La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.*

## 5. Estensioni di garanzia

Sempre operanti

### Art. 5.1 - Merci nei locali di terzi

La garanzia è estesa, contro il furto e la rapina, **fino a concorrenza del 10% della somma assicurata**, alle merci dell'azienda poste in locali di terzi (lavoranti, concessionari, rappresentanti, grossisti e dettaglianti) in ubicazioni diverse, a condizione che, agli effetti della garanzia furto, i locali medesimi abbiano almeno i requisiti previsti dalle CP A) e B) alle cui disposizioni sono assoggettati.

### Art. 5.2 - Esposizioni, fiere e mostre

La garanzia è estesa, contro il furto e la rapina, **fino a concorrenza del 10% della somma assicurata**, alle merci ed all'attrezzatura dell'azienda in locali adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, **a condizione che vi sia presenza dell'Assicurato, suoi dipendenti, incaricati di fiducia, oppure che i locali stessi siano internamente e continuativamente controllati dal personale di sorveglianza o abbiano almeno i requisiti previsti dalle CP A) e B) alle cui disposizioni sono assoggettati.**

*Per la presente garanzia è stabilita una franchigia di Euro 250,00 per sinistro.*

## 6. Clausole speciali

Operanti solo se il relativo codice è richiamato in polizza (mod. F 20/01/E) alla voce "Codici di Clausole speciali"

### Cod. D233 Impianto d'allarme standard

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto d'allarme antifurto. Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, o non fosse stato attivato, **in caso di furto è operante lo scoperto del 10%.**

### Cod. D234 Impianto d'allarme collegato

L'Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto d'allarme antifurto, munito di registratore di funzione (di controllo), collegato con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi o con ponte radio collegato ad istituto di vigilanza privata o Forze dell'Ordine. Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, o non fosse stato attivato, **in caso di furto è operante lo scoperto del 15%.**

### Cod. G248 Estensione alle cose all'aperto

L'assicurazione è estesa, **con il limite annuo del 10% della somma assicurata**, a merci, macchinari ed attrezzature che si trovino all'aperto purché siano all'interno di un'area recintata, **esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza.**

#### Cod. 40 Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro

Si conviene, a parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7.7 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro, che la somma assicurata venga automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato.

Tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri nell'annualità assicurativa, è **valido fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata**.

#### Cod. 70 Assicurazione integrativa valori

Il limite d'indennizzo per l'assicurazione dei "Valori" per i rischi furto, rapina e portavalori di cui al capitolo 1. COSE ASSICURATE viene elevato dal 10% al 20% della somma assicurata. In tal caso, per la garanzia furto (nei termini del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI), **i valori eccedenti il 10% devono essere custoditi, per lo meno, in armadi forti o in casseforti. Resta fermo, per la garanzia "portavalori", lo scoperto del 20%.**

## 7. Norme operanti in caso di sinistro

### Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

*In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:*

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- b) *conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- c) *entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;*
- d) *presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;*
- e) *ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;*
- f) *dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.*

*L'Assicurato o il Contraente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato o il Contraente omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.*

*Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) ed e) saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

### Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, **decade da ogni diritto all'indennizzo**.

### Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due Periti ne eleggono un terzo e le decisioni, sui punti controversi, sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

***Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.***

#### **Art. 7.4 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo CONDIZIONI DI POLIZZA, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto al precedente art. 7.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 7.3 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **"Merci"** - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Le merci in corso di lavorazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentata delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
- b) **"Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Merci"** e **"Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per gli **"Archivi"** e i **"Supporti di dati"** - valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento - valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite d'indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

#### **Art. 7.6 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lett. f) del capitolo 3. **ESCLUSIONI.**

**Art. 7.7 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro**

*In caso di sinistro la somma assicurata, nonché i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.*

*Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.*

**Art. 7.8 - Recuperi**

*Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.*

*Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.*



**UNIQA Protezione SpA**

Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, 99 - 33100 Udine - ITALIA - Tel. 0432 536 311

Fax 0432 530 548 - e-mail: [postaprotezione@uniqagroup.it](mailto:postaprotezione@uniqagroup.it) - Cap. soc. Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n. 00226710309 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.4.1923, n. 966 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.